



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

PI./Cod. Fisc. 09736160012

**DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA**

**ACCORDO SUL RIPARTO DEI RESIDUI PROVENIENTI**

**DAI FONDI CONTRATTUALI DEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017**

In data 30 Luglio 2020 le parti sottoindicate sottoscrivono in ipotesi, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, il seguente Accordo sul riparto dei residui provenienti dai fondi contrattuali degli anni 2015, 2016 e 2017.

**PER L'AZIENDA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Lorenzo ARDISSONE

in originale firmato \_\_\_\_\_

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA**

**AAROI - EMAC**

MORIONDO Edoardo

in originale firmato \_\_\_\_\_

**ANAAO Assomed**

AVOGLIERO Giuseppe

in originale firmato \_\_\_\_\_

**ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI**

-----

**CIMO**

ORLANDI Maria Carmela

in originale firmato \_\_\_\_\_

**FASSID**

-----



www.regione.piemonte.it/sanita

**FVM**

AMEDEO Ivano

---

in originale firmato

---

VADALA' Giuseppe

---

“ “ “

---

**FESMED**

-----

---

**FEDERAZIONE C.I.S.L. MEDICI**

-----

---

**F.P. C.G.I.L.**

SANO' Ezio

---

in originale firmato

---

**U.I.L. F.P.L.**

PETRACHI Antonio

---

in originale firmato

---

## Premesse

- In data 04/08/2017 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medico-Veterinaria l'Accordo sull'Utilizzo del Fondo Posizione e del Fondo Risultato della medesima area dirigenziale, sul quale il Collegio Sindacale aveva espresso parere favorevole nella seduta del 14/09/2017.

Detto Accordo, all'art. 4, prevedeva l'accantonamento dei residui provenienti dal Fondo posizione degli anni 2015 e 2016, al fine di utilizzarli per garantire, per il periodo 2018-2022, le quote di retribuzione di risultato definite dal medesimo Accordo - confermate negli stessi importi erogati a decorrere dal 2009 e tutt'ora in vigore - al cui finanziamento concorre, oltre allo specifico Fondo per la retribuzione di risultato, parte dei residui del Fondo posizione;

- L'andamento della spesa gravante sui fondi contrattuali degli anni dal 2018 ad oggi, consente, invece, di sbloccare i residui 2015 e 2016, accantonati con l'Accordo del 04/08/2017, e di procedere al loro riparto, unitamente ai residui provenienti dai fondi del 2017, nell'ammontare di seguito indicato:

<b>Fondo</b>	<b>Residui Utilizzabili</b>			
	<b>Anno 2015 e precedenti</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Totale</b>
Fondo posizione (art. 9, C.C.N.L. 06/05/2010)	1.707.943,43	1.658.986,26	1.437.270,57	4.804.200,26
Fondo straordinario e disagio (art. 10, C.C.N.L. 06/05/2010)	210.307,00	291.233,79	328.129,89	829.670,68
<b>Totale</b>	<b>1.918.250,43</b>	<b>1.950.220,05</b>	<b>1.765.400,46</b>	<b>5.633.870,94</b>

- Si rende, pertanto, necessario definire l'utilizzo dei suddetti residui, in relazione a quanto dispone in materia la contrattazione nazionale, che, nel sancire il principio secondo il quale i fondi devono essere integralmente utilizzati, prevede che le eventuali risorse disponibili siano temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di provenienza a decorrere dall'anno successivo.

Inoltre, l'art. 95, comma 12, del C.C.N.L. dell'Area Sanità, sottoscritto il 19/12/2019, prevede che gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti il 2020, di risorse dei fondi pregressi, siano utilizzati a beneficio delle medesime categorie di dirigenti (dirigenti medici-veterinari, dirigenti del ruolo sanitario e dirigenti delle professioni sanitarie) che risultavano destinatarie dei suddetti fondi pregressi;

- Si ritiene, invece, di accantonare gli analoghi residui provenienti dai fondi contrattuali del 2018 in relazione alla prossima revisione della mappatura degli incarichi dirigenziali, che potrebbe comportare l'indisponibilità di risorse del fondo posizione da riversare sul fondo risultato, con il rischio conseguente di non poter garantire le attuali quote di retribuzione di risultato.

Ove i residui provenienti dai fondi contrattuali del 2019 – ad oggi non determinabili – garantiscano il mantenimento delle quote di risultato per il quinquennio 2020-2024, si procederà al loro provvisorio accantonamento ed alla liquidazione dei residui 2018, sempre a valere sulla retribuzione di risultato del medesimo anno;

Viste le premesse,

## **SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **Utilizzo dei Residui provenienti dai Fondi contrattuali degli anni 2015 e precedenti, 2016 e 2017**

1. I residui disponibili provenienti dal fondo art. 9 “Fondo per l’indennità di specifica medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” e dal fondo art. 10 “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro”, del C.C.N.L. 06/05/2010, pari a complessivi € 5.633.870,94, sono utilizzati sulla retribuzione di risultato dei relativi anni 2015, 2016 e 2017.
2. I residui sono attribuiti al singolo Dirigente in rapporto alla quota di retribuzione di risultato riconosciuta nell’anno di provenienza dei residui, sulla base degli Accordi vigenti in materia e della delibera annuale di liquidazione della retribuzione di risultato stessa.

### **ART. 2**

#### **Utilizzo dei Residui provenienti dai Fondi contrattuali dell’anno 2018**

1. I residui provenienti dal Fondo posizione e dal Fondo straordinario e disagio del 2018, a seguito della loro definitiva quantificazione - anche con riferimento a situazioni ancora sospese - sono, al momento, accantonati per essere eventualmente utilizzati sul fondo risultato, in modo da poter garantire le attuali quote di retribuzione di risultato anche per il quinquennio 2020-2024.
2. A seguito della determinazione dei residui provenienti dai Fondi contrattuali 2019, ove gli stessi possano garantire le quote di retribuzione di risultato attuali per il periodo 2020-2024, si procederà al loro provvisorio accantonamento ed alla liquidazione dei residui 2018, sempre a valere sulla retribuzione di risultato del medesimo anno, con gli stessi criteri utilizzati per il riparto dei residui 2015, 2016 e 2017 di cui al precedente articolo.

### **ART. 3**

#### **Norma Finale**

1. L’applicazione del presente Accordo è subordinata al parere favorevole del Collegio Sindacale.
2. Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l’obbligo di nuova sottoscrizione, a seguito di acquisizione del parere positivo da parte del Collegio Sindacale.